

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

NOBILE DE SANTIS PASQUALE - Presidente e Relatore

GIANOLI ARCH. DONATO - Giudice

SORA FRANCESCO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n 124/13

depositato il 08/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n(...) A-OP ESENTI 2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n(...) IRAP 2007

contro

AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

proposto dal ricorrente:

.....

difeso da:

.....

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto introduttivo del 10 1 2013 il ricorrente Studio impugnava avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, consequenziale a processo di constatazione della GDF del 28 3 2008 , con il quale i verificatori contestavano 1) l'errata applicazione dell'IVA prevista dall'art 10 c. 1 D.P.R. n. 633 del 19 72 ; 2) l'omessa certificazione di prestazioni rese per un imponibile di Euro 105,00.

Prospettava che il reclamo atteneva solo al primo dei rilievi, mentre il secondo relativo all'omessa certificazione di prestazioni rese per una imponibile di Euro 105,00, veniva accettato.

Pertanto sul primo rilievo faceva rilevare che la GDF aveva ritenuto le prestazioni di massofisioterapia effettuate dal Sig(...) assoggettabili ad IVA, in quanto lo stesso aveva diploma biennale e l'esenzione di cui all'art 10 D.P.R. n. 633 del 19 72 era riconosciuta solo al massofisioterapista con diploma conseguito sulla base di un corso triennale (come da Circolare Agenzia Entrate N. 70 del 2007).

Prospettava che per il succedersi della normativa doveva ritenersi che anche al ricorrente , pur in possesso di diploma biennale di massofisioterapista , doveva riconoscersi l'esenzione Iva prevista dalla citata normativa.

Ritualmente si costituiva l'Ufficio, eccependo in via preliminare la mancata conformità del ricorso presentato all'Ufficio in sede di mediazione con quello depositato presso la C.T. ed in merito la infondatezza del reclamo.

La Commissione osserva anzitutto che il ricorso presentato in sede di mediazione ex art 17 non parrebbe conforme a quello presentato alla Commissione Tributaria dal che ne deriverebbe la inammissibilità per violazione dell'art 17/-bis, c. 2, d .lgs. n. 546 del 1992.

In ogni caso il ricorso è infondato.

(...) D.M. 27 luglio 2000 stabilisce l'equipollenza al diploma universitario di fisioterapia solo al titolo di massofisioterapista conseguito sulla base di corso triennale di formazione specifica . Ne consegue che sono imponibili le prestazioni del masso fisioterapista in possesso di titolo conseguito in base a corso di formazione biennale .

Ciò è confermato dalla Risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/07 , ribadita dalla risoluzione 96 del 17.10.2012.

Per quanto riguarda poi l'accordo tra Stato e Regioni del 10.2.11, in ogni caso non risulta che il riconoscimento " ai soli fini dell'esercizio professionale" sia stato a tutt'oggi notificato all'interessato e comunque le eventuali conseguenze di tale riconoscimento ai fini fiscali potrebbero avere effetto solo dal momento della notifica.

Va infine rilevato che anche La Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza 12.7.13, in riforma della sentenza 27.7.2012 di questa CP , relativa ad analoga questione fra le parti relativa ad IVA 2006, ha anche essa in sostanza accolto le dette argomentazioni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Per l'oscillazione giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

La Commissione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Sondrio, il 14 ottobre 2013.